



UNICA

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI CAGLIARIISTITUTO
CENTRALE PER
L'ARCHEOLOGIAMINISTERO
DELLA
CULTURA**CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICULARE DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO****SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN BENI ARCHEOLOGICI**

Tra

La Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici, afferente al Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni Culturali dell'Università degli Studi di Cagliari, codice fiscale 80019600925, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", nella persona della Direttrice della Scuola, Prof.ssa Carla Del Vais e della Direttrice del Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni culturali, Prof.ssa Tiziana Pontillo

e

ICA Istituto centrale per l'Archeologia (Ministero della Cultura), C.F. 97912470586, con sede legale in Roma, Via di San Michele, 18, 00153, d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato dal Direttore, Dott.ssa Mirella Serlorenzi.

Premesso

Che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n° 196 e successive modifiche e integrazioni, possono promuovere tirocini curricolari di formazione e di orientamento in imprese o pubbliche amministrazioni a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n° 1859;

Si conviene quanto segue:

ART. 1

Ai sensi dell'art.18 della legge 24 giugno 1997, n° 196 e successive modifiche e integrazioni, il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture studenti in tirocinio



UNICA

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI CAGLIARI



ISTITUTO
CENTRALE PER
L'ARCHEOLOGIA



MINISTERO
DELLA
CULTURA

curriculare di formazione e orientamento in numero da concordare in base alle esigenze del
soggetto ospitante, su proposta dell'Università degli Studi di Cagliari, ai sensi dell'art. 5 del
decreto attuativo dell'art. 18 della legge n° 196 del 1997 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 2

1. Il tirocinio curriculare formativo e di orientamento ai sensi dell'art 18, comma 1, lett. d),
della legge n° 196 del 1997 e successive modifiche e integrazioni non costituisce rapporto di
lavoro.

2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione e di orientamento è seguita e
verificata da un docente, designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico -
organizzativo, e dal responsabile aziendale indicato dal soggetto ospitante.

3. Per il tirocinante inserito nell'ente ospitante in base alla presente Convenzione viene
predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- Il nominativo del tirocinante;
- Il nominativo del docente e del responsabile aziendale;
- Obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza
presso l'ente ospitante;
- Le strutture del soggetto ospitante (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge
il tirocinio;
- Gli estremi identificativi dell'assicurazione per la Responsabilità Civile e
dell'assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro.

4. Eventuali modifiche successive alla sottoscrizione del progetto formativo saranno
concordate dalle parti tramite comunicazioni scritte, che saranno allegate e diverranno parte
integrante del progetto stesso.

ART. 3



UNICA

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI CAGLIARI



ISTITUTO
CENTRALE PER
L'ARCHEOLOGIA



MINISTERO
DELLA
CULTURA

Durante lo svolgimento del tirocinio curriculare formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- Svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- Mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenza in merito a processi produttivi e prodotti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

ART. 4

1. Il soggetto promotore assicura il tirocinante per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. La copertura assicurativa I.N.A.I.L. è assicurata mediante la speciale forma di "Gestione per conto dello Stato" ex artt. 127 e 190 del T. U. n° 1124/65 e D.M. 10/10/1985. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

ART. 5

Le parti contraenti si impegnano ad assolvere tutti gli obblighi indicati dal D. Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii. in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

ART. 6

Il soggetto promotore in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" nomina il soggetto ospitante, "RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO" dei dati personali, trattati a seguito ed in virtù dell'esecuzione della presente convenzione. Gli obblighi connessi alle operazioni di trattamento dei dati sono riportati nell'Atto di nomina a cui si rinvia.



UNICA

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI CAGLIARI



ISTITUTO
CENTRALE PER
L'ARCHEOLOGIA



MINISTERO
DELLA
CULTURA

ART. 7

La presente convenzione ha durata biennale.

ART. 8

La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2, c.1 del D.P.R. n. 642/1972.

L'imposta di bollo verrà assolta in modo virtuale dall'Università degli Studi di Cagliari, che accetta di accollarsi per intero l'onere del pagamento, ai sensi dell'art. 15 del DPR 642/1972, come da autorizzazione prot. n. 71777 del 11/05/2011, rilasciata dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Cagliari – Ufficio Territoriale di Cagliari 1.

La convenzione verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 4 della tariffa parte seconda allegata al D.P.R. n. 131/1986. In caso di registrazione volontaria questa avverrà con spese a carico della parte richiedente.

ART. 9

Per qualsiasi controversia inerente la validità, l'interpretazione e/o l'esecuzione della presente Convenzione, le Parti indicano come foro territorialmente competente quello del Tribunale di Roma.

ART. 10

Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Letto, approvato e sottoscritto

Sottoscrizione per il soggetto ospitante

Dott.ssa Mirella Serlorenzi (sottoscritto digitalmente)



UNICA

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI CAGLIARI



ISTITUTO
CENTRALE PER
L'ARCHEOLOGIA



MINISTERO
DELLA
CULTURA

Sottoscrizione per il soggetto promotore

Prof.ssa Carla Del Vais (sottoscritto digitalmente)

Prof.ssa Tiziana Pontillo (sottoscritto digitalmente)